

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 278/2003

OGGETTO: Riclassificazione della sede di segreteria a seguito di stipula di convenzione: modifica della delibera n. 164/2000. Provvedimenti.

L'anno **duemilatre** addì **16** del mese di **dicembre** alle ore **17.45** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 278 DEL 16 DICEMBRE 2003

Oggetto: Riclassificazione della sede di segreteria a seguito di stipula di convenzione: modifica della delibera n. 164/2000. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 in tema di convenzioni di segreteria;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione prevede al punto 6 lett. a) che *“la classificazione delle segreterie comunali e provinciali, allorché in seguito alla stipula di Convenzioni di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, è dichiarata dall'organo competente dell'Agenzia a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale del comune capoconvenzione con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente nei singoli comuni al 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto che la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni; per terminare al momento dello scioglimento della convenzione stessa, scioglimento che dovrà essere comunque comunicato.”*;

RILEVATA l'eventualità che alcuni comuni pur stipulando la convenzione di segreteria non richiedano la classificazione nei termini suddetti venendo a mancare in tal modo la corrispondenza tra classe della segreteria convenzionata e somma di popolazione;

PRESO ATTO che a seguito delle riunioni tecniche di concertazione tenutesi presso l'Agenzia nazionale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle OO.SS. di categoria, si è concordato di modificare la deliberazione n. 164/2000 disponendo **la riclassificazione d'ufficio** nella stessa deliberazione di presa d'atto delle convenzioni da parte delle Sezioni Regionali o dell'Agenzia Nazionale (a seconda della competenza), sulla base dei certificati d'anagrafe attestanti la popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, senza che ci sia un'apposita richiesta della giunta comunale a mezzo di deliberazione;

RITENUTO pertanto opportuno modificare la predetta deliberazione al punto 6 a) della medesima;

RILEVATO altresì il problema della corrispondenza tra classe della neo-convenzione di segreteria e fascia professionale di appartenenza del segretario qualora la costituzione di una convenzione di segreteria comporti la riclassificazione della stessa per superamento della soglia demografica, ed il segretario già titolare di uno dei comuni facenti parte la convenzione non abbia i requisiti per ricoprirla;

CONSIDERATO che in tale caso l'eventuale nomina di un altro segretario in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del vigente contratto di categoria contrasterebbe con la deliberazione n. 17/2003 in quanto comporterebbe la cessazione del titolare al di fuori delle ipotesi normativamente previste di mancata conferma o revoca per violazione dei doveri d'ufficio;

RITENUTO pertanto che in tale caso non possa prendersi atto della convenzione fino a quando, per le cause previste dall'ordinamento vigente, la sede non si renda vacante, ovvero il sindaco non possa esercitare il potere di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997. Successivamente i comuni interessati potranno procedere alla costituzione della convenzione e a pubblicizzarne la relativa sede, individuando il soggetto da nominare esclusivamente tra i segretari in possesso dei requisiti per ricoprirla ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. citato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. Il punto 6 a) della delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.164 del 27 luglio 2000 in tema di convenzioni di segreteria è sostituito con:

*“a) la classificazione delle segreterie comunali e provinciali, allorché in seguito alla stipula di Convenzione di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, è **dichiarata d’ufficio** nella stessa deliberazione di presa d’atto delle convenzioni da parte delle Sezioni Regionali o dell’Agenzia Nazionale (a seconda della competenza), sulla base dei certificati d’anagrafe attestanti la popolazione*

residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto che la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni; per terminare al momento dello scioglimento della convenzione stessa, scioglimento che dovrà essere comunque comunicato”;

2. di non prendere atto delle convenzioni di segreteria nel caso in cui in base alla riclassificazione della stessa per superamento della soglia demografica il segretario già titolare di uno dei comuni facenti parte la convenzione non abbia i requisiti per ricoprirla. Ciò fino a quando, per le cause previste dall'ordinamento vigente, la sede non si renda vacante, ovvero il sindaco non possa esercitare il potere di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997.
3. Il Direttore Generale è incaricato della esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE